



PNRR 2021-2026. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "LICEO SCIENTIFICO 'LORENZO RESPIGHI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO'. CUP: D34I19000260003. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.800.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 192 DEL 23/6/2021 (PIANO 2020 - MUTUI BEI). MISS. M4 - COMP. C1-MIS 3.3 - COD. OPERA 723).". CIG 9329476F22.

DISCIPLINARE DI GARA

Allegati:

- 1) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni (integrative al DGUE) per l'ammissione;
- 2) Dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- 3) Dichiarazioni in merito alla composizione dei costi della manodopera stimati dall'operatore economico ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (da includere nella busta dell'offerta economica);
- 4) Modulo per l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo;
- 5) Patto d'integrità;

PREMESSE

La presente procedura di gara è svolta attraverso una piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 50/2016; la piattaforma è denominata **SATER (Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna,** "Sistema" nel prosieguo) ed è accessibile dal sito di Intercent-ER (d'ora in poi "Sito") http://intercenter.regione.emiliaromagna.it

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/aqenzia/utilizzo-del-sistema/quide/.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente ed incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con determinazione dirigenziale n. 828 del 18/07/2022, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in oggetto.

Il bando di gara è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 85 del 22/07/2022, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016;
- sul profilo del committente http://www.provincia.pc.it;
- sulla piattaforma per gare telematiche SATER di Intercent-ER, al *link* seguente: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/;
- sul Sistema informativo appalti Regione Emilia Romagna SITAR;
- per estratto, sui quotidiani "Libertà" e su "La Repubblica", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 2 dicembre 2016.

Alla presente procedura aperta trovano applicazione:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia da Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- la Legge n. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- la L. 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021,
 n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile;
- i Criteri Ambientali Minimi approvati con Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 6/11/2017, n. 259;
- il Patto di integrità allegato n. 5 al presente Disciplinare;
- il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dalla Provincia di Piacenza e la Prefettura di Piacenza in data 17 maggio 2018, consultabile al presente collegamento: http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/Protocollo legalit antimafia PROVINCIA.pdf;
- il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza, adottato con Provvedimento del Presidente n. 40 del 28/4/2022;
- trattandosi di procedura di gara afferente ad investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 e 50 del d.l n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021.

La documentazione progettuale, comprensiva del capitolato speciale parte amministrativa, che costituisce schema di contratto, è disponibile per essere visionata e scaricata seguendo le istruzioni seguenti:

Linkdownload Convalida del collegamento di condivisione (sharepoint.com)

https://provinciapcit.sharepoint.com/sites/Edilizia/Documenti%20condivisi/Forms/AllItems.aspx?id=%2 Fsites%2FEdilizia%2FDocumenti%20condivisi%2FInterventi%2F723%20Respighi%20Miglioramento% 20antisismico%201%2E800%2E000%2C00%2F723%5F5Progetto%2F723%5F3PE%2F723%5FPE%5F Non%20Editabili%2F4%20aggiornamento%20MAGGIO%202022%2FElaborati&p=true&ct=165847441 8395&or=Teams%2DHL&ga=1

Password: Axrt156h (riscrivere rispettando maiuscole e minuscole)

- · Per scaricare i contenuti, cliccare sul link sopra riportato (o fare copia/incolla in nuova finestra del browser)
- · Inserire la password di verifica (sopra indicata)
- · Al caricamento dei contenuti, scegliere "Download" per scaricare il pacchetto zip completo

La documentazione di gara (bando e disciplinare con relativa modulistica) è disponibile sul sito internet della Provincia di Piacenza, www.provincia.pc.it (sezione "Amministrazione trasparente", sottosezioni "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Avvisi e bandi"), e sulla piattaforma per gare telematiche SATER di Intercent-ER, al *link* seguente: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/.

1. OGGETTO DELL'APPALTO.

Il presente appalto (CPV: 45223200-8 - Lavori strutturali) consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento di miglioramento antisismico del Liceo Scientifico Lorenzo Respighi di Piacenza, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera, conformi ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvati con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 259 del 6/11/2017.

Per la descrizione delle caratteristiche dell'opera si rimanda agli elaborati di progetto.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 732 del 29/06/2022.

Nell'oggetto dell'appalto rientrano attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, fra quelle elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190 e, in particolare, le seguenti:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardianìa dei cantieri.

2. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO.

Il valore stimato dell'appalto è pari ad € 1.474.557,40# al netto di I.V.A., di cui € 1.371.121,22# soggetti a ribasso e € 103.436,18# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, pari a € 456.514,96#.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NELL'APPALTO

LAVORAZIONI	CATEGORIA SOA	IMPORTO (€)	INCIDENZA SUL TOTALE %	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA SI/NO
Si rimanda al dettaglio contenuto nel capitolato speciale di appalto	OG2	€ 1.474.557,40 (di cui € 103.436,18 per oneri di sicurezza)	100%	SI PREVALENTE

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente OG2 in classifica III^-bis.

4. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura.

5. ESTREMI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Provvedimento di validazione, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, dott. geo. Davide Marenghi, protocollo provinciale n. 18189 del 23/06/2022, approvato con Determinazione n. 702 del 23/06/2022.

6. MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in considerazione delle sue caratteristiche intrinseche e delle modalità esecutive strettamente connesse fra di loro.

7. <u>LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI</u>

Gli interventi verranno realizzati presso il Liceo Scientifico "Lorenzo Respighi", Piazzale Genova n. 1 - 29121 Piacenza.

8. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in **272 (duecentosettantadue) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori.

9. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Le opere trovano copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa:

- € 906.218,49 al cap. n. 7170 denominato "MISS..M4 COMP. C1 MISU 3.3 CUP D34I19000260003 LICEO SCIENTIFICO "LORENZO RESPIGHI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO PNRR *RIF. CAP. E. 2170**, fondi accertati al cap. 2170 sulla base della delibera GR 348/2021)
- € 783.790,30 al cap. n. 7171 denominato "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO RESPIGHI FINANZIATI DA AVANZO DISPONIBILE 10";
- € 60.702,15 al cap. n. 7171 denominato "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO RESPIGHI FINANZIATI DA AVANZO DISPONIBILE 10";
- € 15.279,61 al cap. n. 5881 denominato "SPESE PER PROGETTAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA (QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA) AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2017 N. 205 ART. 1 COMMA 1079 (FINANZIATO PIANI SICUREZZA 881)";

• € 34.009,45 al cap. n. 5164 denominato "SPESE PER PROGETTAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2017 N. 205 - ART. 1 - COMMA 1079 (QUOTA FINANZIATA DALLO STATO) *CAP E 164*", fondi accertati e riscossi al cap. 164;

Il presente appalto è finanziato con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 192/2021, e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

Per i pagamenti si osserveranno le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

10. VARIANTI

Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

11. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 77 del 31/05/2021, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

La categoria prevalente OG2 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo.

L'operatore economico che esegue lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

N.B.: Ai sensi del quarto comma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.

12. PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

La presente procedura è una procedura aperta.

Al fine dell'individuazione delle offerte anomale si applica l'art. 97, comma 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia **almeno pari a dieci** (ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, non trovando applicazione nella presente procedura l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 120/2020, così come specificato dal MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel Parere n. 735 del 24/09/2020).

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5; nel caso in cui siano ammesse meno di 5 offerte non si calcola la soglia di anomalia ma il RUP valuta la congruità di ogni offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. In caso di punteggio uguale, si applicherà l'art. 77, ultimo comma, del R.D. n. 827 del 1924.

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che soddisfino le seguenti condizioni minime:

- a) non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 76/2020;
- b) non abbiano assegnato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- c) siano in possesso di requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio industria artigiano e agricoltura, per attività attinenti all'oggetto dell'appalto; (per le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG2, l'iscrizione al registro delle imprese deve essere relativa alla conservazione e restauro di opere d'arte, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), del D.M. del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMODECRETO 22 agosto 2017, n. 154);
- d) siano in possesso dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; in particolare <u>è richiesta attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG2 in classifica III^ bis;</u>

NOTA BENE: qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (da rendere nel fac-simile allegato 1 al presente Disciplinare), attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del DPR 207/2010.

Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 207/2010.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

- e) dichiarino di accettare il "*Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici*" stipulato tra la Prefettura e la Provincia di Piacenza in data 17 maggio 2018 e rinvenibile al presente collegamento: http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/protocollo%20provincia.pdf (tale dichiarazione è contenuta nell'allegato 1 al Disciplinare);
- f) dichiarino nell'allegato 1 al presente Disciplinare di conformarsi agli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Provvedimento del Presidente n. 40 del

- 28/4/2022 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, <u>pena la risoluzione del contratto</u>;
- g) sottoscrivano digitalmente per accettazione, già in sede di gara, il "*Patto di Integrità*" allegato 5) al presente Disciplinare;
- h) dichiarino iscrizione, nell'Allegato 1 al presente Disciplinare, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della Provincia di _____ (indicare la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale la ditta) oppure, in alternativa, aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016). L'iscrizione è necessaria per l'operatore che assume le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; in alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara);
- i) (per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore ai 50) Ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, <u>tutte</u> le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

j) (per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50) dichiarino nell'Allegato 1 al presente Disciplinare, di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, relazione che dovrà essere consegnata entro 6 mesi dalla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 48, lett a) e d) del Capitolato Speciale d'Appalto.

- k) (*per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15*) dichiarino nell'Allegato 1 al presente Disciplinare, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
 - o una dichiarazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 48, lett d) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

 di assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4, del Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile, nei limiti previsti dall'art. 48, lett. c) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 48, lett d) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11/10/2017, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*", pubblicato in G.U. 6 novembre 2017, n. 259, l'offerente deve dichiarare e poi comprovare, in sede di documentazione amministrativa, quanto segue:

- m) in ordine ai «Emissione dei materiali», l'offerente deve presentare in fase di esecuzione la documentazione di attestante la rispondenza alle indicazioni di progetto e al criterio contenuto nel cap. 2.3.5.5 dell'allegato al D.M. in questione, trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- n) in ordine ai «Materiali usati nel cantiere», l'offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4 dell'allegato al D.M. in questione e nella documentazione progettuale, trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- o) in ordine a «Demolizioni e rimozione dei materiali», l'offerente deve presentare la documentazione di verifica prescritta nel paragrafo 2.5.1 dell'allegato al D.M. in questione, trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto (si veda la dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare);
- p) in ordine alle «Prestazioni ambientali», l'offerente deve dimostrare per tutte le attività di cantiere la rispondenza alle prestazioni previste al punto 2.5.3 tramite la documentazione nel seguito indicata: relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri; piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere; piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- q) in ordine al «Personale di cantiere», l'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, secondo quanto prescritto dal paragrafo 2.5.4, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- r) in ordine a «Scavi e rinterri», l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni prescritti nel paragrafo 2.5.5 saranno rispettati e documentati nel corso dell'attività di cantiere», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;

In ordine a «Condizioni di esecuzione», di cui al paragrafo 2.7, si rappresenta che queste sono obbligatorie, e l'offerente deve dichiarare, in sede di documentazione amministrativa, e poi comprovare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto, qualora aggiudicatario. In particolare, si rammenta quanto seque:

- s) in ordine alla «Clausola sociale» punto 2.7.2, l'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica» effettuata presso l'agenzia interinale, sia «specifica», effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- t) in ordine alla «Garanzia» punto 2.7.3, l'appaltatore deve presentare certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure di manutenzione e posa in opera, trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- u) in ordine alla «Verifiche ispettive» punto 2.7.4, l'appaltatore deve sostenere l'onere economico dovuto all'attività ispettiva condotta da un organismo di valutazione della conformità, trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a far fede a quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- v) in ordine a «Oli lubrificanti», in sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la conformità degli oli lubrificanti utilizzati per i veicoli e i macchinari di cantiere ai criteri esposti dal paragrafo 2.7.5 (si veda la dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare).

Si precisa che le condizioni di partecipazione sono a PENA DI ESCLUSIONE e che la mancanza sostanziale dei requisiti elencati non può essere sanata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

14. <u>RIGUARDO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SI FORNISCONO, INOLTRE, LE SEGUENTI</u> PRECISAZIONI:

Operatori economici monosoggettivi

Gli operatori economici monosoggettivi devono essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati.

Operatori economici plurisoggettivi

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione richiesti sopra al punto **d)**, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo orizzontale, devono essere posseduti dalla mandataria o da una consorziata nella misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate ciascuna nella misura minima del 10%.

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola e deve rispettare le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010.

I requisiti richiesti sopra ai punti a), b), c), e), f), g), in caso di raggruppamenti di concorrenti devono essere posseduti da TUTTI gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento.

Il requisito richiesto sopra al punto h) in caso di raggruppamenti di concorrenti deve essere dichiarato dal/dagli operatore/i economico/i che, all'interno del raggruppamento, assume le attività a rischio infiltrazione mafiosa.

I requisiti richiesti sopra ai punti da i) a v), devono essere dichiarati da tutti gli operatori economici del raggruppamento.

Nel caso di partecipazione da parte di consorzi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti sopra dal punto i) al punto u), devono essere dichiarati sia dal Consorzio sia dalla/dalle imprese designate quali esecutrici dei lavori.

Nota bene: i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili **dovranno indicare per quali consorziati concorrono**. Qualora il Consorzio individui

quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio.

Per quanto riguarda il possesso del requisito di cui all'art. d) in riferimento alla categoria PREVALENTE OG2, l'impresa designata quale esecutrice deve possedere in proprio la qualificazione.

"I consorzi stabili nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2, del Codice". (Sentenza Consiglio di Stato sez. V 16/1/2019 n. 403).

15. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 146, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'appalto in oggetto <u>non</u> trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

16. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'IMPRESA. PRECISAZIONI

In caso di concordato preventivo e secondo quanto previsto dall'art. 110, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni seguenti:

- 1. l'operatore economico ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 ed è in attesa del deposito del relativo decreto di ammissione. In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale; inoltre, dovrà allegare la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- 2. l'operatore economico ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
 - Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio;
- 3. l'operatore economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del modello di autodichiarazione predisposto in allegato al presente Disciplinare (vedasi allegato 1), indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.
 - In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma), ai sensi del dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti (l'impresa in

concordato non può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

17. AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice e della delibera n. 111/2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Per l'utilizzo del sistema *AVCPass,* l'operatore economico interessato a partecipare alla procedura deve obbligatoriamente registrarsi al servizio accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul medesimo Portale.

Dopo la registrazione al servizio *AVCPass*, l'operatore economico indica a sistema il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un **"PASSoe"** da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSoe" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema *AVC*Pass sono effettuate tramite **posta elettronica certificata**. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs 82/2005, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

18. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

I concorrenti dovranno costituire la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 Codice, non trovando applicazione nella presente procedura l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020, così come specificato dal MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel Parere n. 735 del 24/09/2020.

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria di € 29.491,15 pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La predetta garanzia può essere prestata mediante:

a) versamento effettuato online tramite il portale PagoPA della Provincia di Piacenza, al link https://piacenza.provincia.plugandpay.it/selezionando dall'elenco dei servizi a Pagamento Spontaneo, il servizio Cauzione Provvisoria, provvedendo a compilare i parametri obbligatori richiesti dello specifico servizio unitamente ai dati del contribuente debitore verso la Provincia di Piacenza. E' possibile scegliere un metodo di pagamento e PSP fra quelli proposti, e al termine della procedura, scaricare la ricevuta direttamente dal portale e allegarla all'offerta.

In tal caso deve essere inoltre presentata una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla garanzia

definitiva (la presente clausola non si applica, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti). Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali;

b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lqs. 385/1993.

Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fideiussione, essa dovrà:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere conforme agli schemi emanati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia –Serie Generale n. 38 del 10/04/2018 (Suppl. Ordinario n. 16);
- c) rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- e) l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere valida per almeno **180 (centottanta)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Indipendentemente dalle modalità scelte per la costituzione della predetta garanzia, il concorrente deve comunque presentare, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione **definitiva** dovrà essere prestata prima della formale sottoscrizione del contratto dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% e al 20%.

Alla cauzione e alla garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall'art. 93 e dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, possono applicarsi le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 già citato. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia conforme della certificazione posseduta.

Per la certificazione del sistema qualità può essere allegata, in alternativa alla copia della certificazione, copia conforme dell'attestazione SOA posseduta, dalla quale emerga il possesso della certificazione di qualità, oppure nel DGUE si indicano gli estremi della certificazione posseduta, di modo che la stazione appaltante possa verificare la corrispondenza con le banche dati sul sito di Accredia.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, si ottengono nel caso di possesso, da parte di una sola associata, oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE da costituire la fidejussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Di seguito le modalità di presentazione della cauzione provvisoria:

- 1. in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
 - autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
 - ovvero da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
- 2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. Il documento dovrà esser costituito:
 - dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

19. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 140,00 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005, N. 266 E DELLA DELIBERAZIONE N. 830/2021 DELL'AUTORITÀ STESSA

Gli operatori economici sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità n. 830 del 21/12/2021.

Si precisa che il mancato pagamento del contributo nell'importo sopra indicato costituisce **causa di** Si precisa che il mancato pagamento del contributo nell'importo sopra indicato costituisce **causa di esclusione**. L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce, infatti, condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici, come specificato nella risposta di ANAC alla FAQ n° 36 sul sito internet istituzionale dell'Autorità, al seguente link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/riscossion e.

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA, il servizio che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio disponibile sul Portale Pagamenti ANAC

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi (GCG), attraverso le seguenti modalità di pagamento: a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA. b)"Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

20. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per l'ammissione alla gara, le imprese interessate dovranno collocare l'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) **attraverso il Sistema SATER entro il termine perentorio**

delle ore 18:00 del 12/08/2022

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare sul SATER la documentazione indicata nel presente disciplinare e la propria offerta economica nonché a dimostrare l'avvenuto pagamento delle marche da bollo richieste, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera la SUA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La SUA si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente *link*: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

Il termine e le modalità di presentazione dell'offerta sono da osservare a pena di esclusione.

L'offerta è vincolante per il concorrente per **280** giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione per l'ammissibilità (fac simile allegato 1 al presente disciplinare) e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi

risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

21. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta **"Documentazione"** dovranno essere contenuti i seguenti documenti, da inserire sulla piattaforma "SATER", secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente *link*: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

1) <u>istanza di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione</u> alla procedura aperta, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il fac-simile allegato 1 al presente disciplinare, resa e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario <u>non ancora costituiti</u>, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da **tutti** i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario <u>costituiti</u>, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'istanza/dichiarazione del Consorzio è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo e deve essere presentata anche dall'eventuale consorziata designata quale esecutrice.

Tale istanza/dichiarazione dovrà essere conforme al modello di cui **all'allegato 1)** al presente Disciplinare e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

L'istanza/dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata sul SATER copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- 2) <u>il Documento di gara unico europeo (DGUE)</u>, consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, nella versione adattata alla luce delle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (versione presente sul SATER), attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di qualificazione e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.
 - Il DGUE, presente sul SATER, una volta compilato dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "documentazione".

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da <u>tutti</u> gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, <u>dal consorzio e dai</u> consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e/o si fossero verificati casi di cessioni o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi.

NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a **tutti** i soggetti (in

carica o cessati) indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'8/11/2017 (cui si rimanda per ulteriori approfondimenti e che ha sostituito il precedente comunicato del 26/10/2016), compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 56/2017.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE

- 1. il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, utilizzando il modello presente sulla piattaforma SATER;
- 2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV (e precisamente: sezione A, riquadro 1, parti della sezione C) per l'eventuale dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 201/2010, per la qualificazione delle categorie scorporate paragrafo D)) e parte VI del DGUE;
- 3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.....";
- 4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c), dell'art. 80 del Codice, nella parte II, sezione "C", del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita:
- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale,
- tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;
- le eventuali specifiche misure adottate, sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;
- 5. con la Circolare n° 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le "Linee guida per la compilazione del DGUE", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale, allegando uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice;
- **6.** la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico. A tal fine, si presti particolare attenzione a compilare interamente la sezione "C" della Parte III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento (lettera a), ma anche di liquidazione coatta (lettera b), concordato preventivo (lettera c), concordato con continuità aziendale (lettera d).
- <u>Si invita, inoltre, a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 80, e indicandone i dati anagrafici.</u>
 - 3) **documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia** di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione provvisoria) nell'importo indicato nel presente Disciplinare al paragrafo "<u>CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE</u>" del presente Disciplinare, oltre a copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 nel caso in cui ci si avvalga delle riduzioni previste dalla normativa, completa di dichiarazione di impegno a rilasciare la polizza per la cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione;
 - 4) PASSOE, come precisato sopra al paragrafo "AVCPASS". Si precisa che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, il PASSOE deve essere firmato da TUTTE le mandanti/associate/consorziate PRIMA di inserirlo nella busta della documentazione amministrativa. Si rimanda al testo della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 111 del 20/12/2012 per ogni ulteriore chiarimento in ordine al sistema AVCPASS, nonché alle FAQ AVCPASS (frequently asked questions) pubblicate sul sito della medesima Autorità;
 - 5) ricevuta comprovante il versamento del contributo di € **140,00** (centoquaranta/00 euro) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2006 n. 266 e della deliberazione n° 830/2021 dell'Autorità stessa, da effettuarsi con le modalità sopra precisate nel presente Disciplinare;
 - 6) (eventuale, per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti –art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 così come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162) copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, oppure, qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal D.lgs.198/2006, dovranno predisporlo e trasmetterlo contestualmente alla produzione in sede di gara anche alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, pena l'esclusione dalla presente procedura; si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, se ciascuna impresa versa in tale situazione (cioè occupa più di 50 dipendenti), copia del predetto rapporto deve essere presentata da:

- o ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- o ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- o dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- 7) (eventuale, nel caso di impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare): documentazione elencata sopra nel paragrafo "CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA" del presente Disciplinare;
- 8) attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00.

È possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante versamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno. Il contrassegno telematico, che ha sostituito la marca da bollo, per essere considerato regolare, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. L'operatore economico potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando, sul documento in formato elettronico, il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario (sarà cura poi dell'operatore economico conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 642/1972). La SUA si riserva la facoltà di verificare l'autenticità del contrassegno telematico collegandosi all'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate di cui al seguente link: https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/

In alternativa è possibile utilizzare il pagamento virtuale: sul documento non viene applicato il contrassegno, ma è apposta la dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Nell'ipotesi in cui l'utente intenda utilizzare questo metodo, deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

- 9) (NON a pena di esclusione) **copia dell'attestazione SOA in corso di validità**, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante conformemente alla vigente normativa idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa;
- 10) (non a pena di esclusione) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 11) "PATTO DI INTEGRITA", allegato nº 5 al presente Disciplinare, sottoscritto digitalmente per accettazione. Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, il Patto di Integrità deve essere sottoscritto da **tutte** le imprese dell'associazione, nel caso di partecipazione di un consorzio che designi una consorziata quale esecutrice, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, oltre che dal Consorzio, anche dalla consorziata designata quale esecutrice.

Documentazione aggiuntiva da inserire fra la documentazione amministrativa per i raggruppamenti temporanei di imprese, per aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete e per i Consorzi ordinari di tipo orizzontale:

Fermo l'obbligo di presentare la documentazione sopra elencata, in caso di partecipazione alla procedura da parte di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi), deve essere presentata anche la documentazione seguente:

qualora i Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari siano costituiti prima della partecipazione alla gara, la Capogruppo/il Consorzio deve presentare la scrittura privata autenticata da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad essa conferito dalle mandanti/consorziate, nonché la procura redatta nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale del Raggruppamento/Consorzio/GEIE al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo e estratto dell'atto costitutivo (da allegare in copia conforme alla documentazione amministrativa) da cui dovrà risultare, in caso di raggruppamento/consorzio ordinario di tipo orizzontale, la quota di partecipazione in valore percentuale.

Per maggiori specificazioni in merito alla partecipazione da parte di aggregazione di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione n. 3/2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

I Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari non ancora costituiti al momento della partecipazione alla gara: devono presentare l'impegno (conforme al modello di cui all'allegato 2) al presente Disciplinare) che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio stabile non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura. Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare, oltre al Patto di integrità allegato 6 al presente Disciplinare, sottoscritto per accettazione.

22. OFFERTA ECONOMICA

L' "Offerta economica" deve essere formulata sotto forma di ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari a base di gara, e, quindi, sull'importo soggetto a ribasso (€ 1.371.121,22), e deve essere predisposta sulla piattaforma "SATER" secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/.

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa; non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Il ribasso offerto dovrà essere espresso in forma percentuale, e dovrà essere indicato sia in cifre (al massimo tre decimali) che in lettere. Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa a:

- 1) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto (si legga il "NOTA BENE" qui sotto per precisazioni in merito a tali costi) (l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "ONERI PER LA SICUREZZA" dell'offerta economica);
- 2) i costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA" dell'offerta economica). Si richiama, in merito, il combinato disposto degli articoli 97, comma 5, e 30, commi 3 e 4, del D.lgs n. 50/2016, in base al quale "al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni".

Il concorrente dovrà inoltre compilare, sottoscrivere e caricare su SATER <u>nella busta dell'offerta economica</u> l'allegato all'offerta economica stessa predisposto dalla stazione appaltante (allegato 3 al presente Disciplinare di gara), contenente lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (da dichiarare nell'offerta economica, come specificato sopra, al punto 2) del presente paragrafo.

Si chiarisce inoltre fin d'ora che, nel caso di eventuale discordanza tra la cifra indicata quali costi della manodopera stimata dall'operatore economico nell'offerta economica e quella indicata nell'allegato 3 (allegato all'offerta economica), si considererà valido il valore indicato nell'offerta economica.

NOTA BENE: Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- ➢ le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o consorzio ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri.

N.B. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta, **da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori** di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio, mentre per i raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti solo dall'Impresa individuata quale capogruppo/mandataria.

L' "OFFERTA ECONOMICA" non deve contenere riserve e/o condizione alcuna e deve essere firmata digitalmente:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o Legale Rappresentante o procuratore generale o speciale dello stesso, munito dei relativi poteri;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi già costituiti: dall'impresa capogruppo/mandataria/dal Consorzio.

23. ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, vengono successivamente inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

24. PROCEDURA DI GARA

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, si applica l'art. 133, comma 8, del D.lgs 50/2016, e, pertanto, si procederà all'esame delle offerte economiche <u>prima</u> della verifica della documentazione amministrativa.

NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

Si procederà come segue.

Il giorno **16/08/2022 alle ore 10:00**, il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il Seggio di gara procederà:

a. a sbloccare le buste contenenti la documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma dagli operatori economici concorrenti, senza analizzarne i contenuti e senza verificarne le

- autodichiarazioni, e ad assegnare a tutti i concorrenti lo stato di "ammesso ex art. 133, comma 8", al solo fine di poter accedere alle buste "offerta economica";
- b. a sbloccare tutte le buste contenenti le offerte economiche e ad applicare l'art. 97, comma 2 o 2bis del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione della soglia di anomalia, a condizione che le offerte ammesse siano almeno pari a 5;
- c. all'esclusione automatica delle offerte anomale, a condizione che le offerte ammesse siano almeno pari a 10.

Il Seggio di gara successivamente aprirà la busta della documentazione amministrativa dell'aggiudicatario proposto (cioè il miglior offerente non anomalo come individuato dalla piattaforma SATER), onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo; sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; in tal caso la piattaforma SATER effettuerà automaticamente il ricalcolo della soglia di anomalia, e si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Qualora l'esclusione dell'aggiudicatario proposto abbia luogo successivamente all'adozione del provvedimento formale di aggiudicazione, si procederà a verificare la documentazione amministrativa del concorrente che segue nella graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma SATER, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

LA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE SARÀ ACCESSIBILE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ESCLUSIVAMENTE DA COLLEGAMENTO INFORMATICO DA REMOTO; NON SARANNO AMMESSI A PRESENZIARE FISICAMENTE ALLA SEDUTA PERSONE CHE SI PRESENTINO NEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il seggio di gara invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio."

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

L'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo all'aggiudicatario comporterà l'adozione del provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del concorrente che segue nella graduatoria redatta dalla piattaforma SATER. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

25. CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, o che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione e dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Le offerte tardive, che pervengano oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa è causa di esclusione, così come la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.

Le offerte sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, quando sussistano gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui il prezzo sia in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Per le altre cause di esclusione si farà riferimento alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza prevalente, alle sentenze più recenti nel caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC.

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 76/2020.

NOTA BENE: sussiste l'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di <u>dichiarare sempre, senza eccezioni,</u> eventuali condanne (o anche solo contestazioni), indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di condanna sia elencato al primo comma dell'art. 80 del codice dei contratti pubblici e indipendentemente dall'eventuale pagamento di eventuali ammende che fosse intervenuto a seguito della condanna; ciò per consentire alla stazione appaltante di poter valutare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dal comma 5, lettere a), c) e c-quater) del medesimo codice.

LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA della condanna SULLA CAPACITÀ A CONTRATTARE DELL'OPERATORE ECONOMICO È — infatti - DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si precisa che l'eventuale omissione della dichiarazione di sentenze e/o annotazioni sul casellario ANAC - anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 80 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni – che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale e delle annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC) sarà considerata mancanza di dichiarazioni essenziali.

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, gli **illeciti professionali** gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
- 1.3 all'attribuzione dei punteggi.

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ANAC, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle eventuali misure di self-cleaning indicate dall'operatore economico nel DGUE, sono effettuate in contraddittorio con lo stesso.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, costituisce infatti causa di esclusione.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio **non** può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

26. <u>AGGIUDICAZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, CONTRATTO, ADEMPIMENTI</u> DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicazione verrà disposta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del codice dei contratti pubblici con apposito provvedimento, e verrà comunicata ai concorrenti sulla piattaforma per gare telematiche "SATER".

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento del RUP, previa verifica, con esito favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del secondo classificato non anomalo. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

Prima dell'aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i 240 giorni successivi alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipula del contratto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. maggio 1991 n. 187.

Prima della stipula del contratto questa Amministrazione accerterà la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto dell'offerta.

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Il concorrente aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà:

costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%;

- ➤ stipulare, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una polizza assicurativa a garanzia dei rischi di esecuzione e della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni comprese negli eventuali contratti applicativi. Le somme minime da assicurare sono quantificate nel capitolato speciale d'appalto parte amministrativa, costituente schema di contratto;
- qualora sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, trasmettere alla Stazione Appaltante il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;
- presentare la documentazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnicoprofessionale;
- presentare il Piano Operativo della Sicurezza, nonché le eventuali integrazioni al piano della sicurezza e di coordinamento, nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto - Schema di contratto;
- > presentare il programma esecutivo dei lavori (cronoprogramma);
- presentare eventuali ulteriori documenti e certificati nei termini richiesti dall'Ufficio Contratti;
- prestarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati e provvedere al versamento delle spese contrattuali;
- depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice;
- depositare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, la documentazione richiesta dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017 (CAM).

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento ci si riserva di attivare le procedure di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Ugualmente si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103. In tali ipotesi si procederà, altresì, all'annullamento dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al presente appalto si applicano, tra l'altro, il Regolamento recante il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e il D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto 02.12.2016 MIT; spese che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate. A titolo informativo, si precisa che l'ammontare delle spese di pubblicazione per il bando di gara, ammontano ad € 1.453,66 comprensivi di IVA e marca da bollo, cui si sommeranno le spese per la pubblicazione dell'esito di gara.

27. RICHIESTE DI CHIARIMENTO E COMUNICAZIONI

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti <u>entro le ore 13:00 del 05/08/2022.</u> Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o successivamente al termine indicato. Non verranno inoltre fornite risposte a richieste dei chiarimenti inoltrate via mail ordinaria.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza risponderà, tramite SATER, alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine. Le richieste di chiarimenti ricevute, e le relative risposte, se di interesse generale, saranno consultabili su SATER.

Si precisa che la Stazione Appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Per informazioni relative agli aspetti tecnici, gli interessati potranno rivolgersi al Dott. Ing. Manuel Quagliaroli, email: manuel.quagliaroli@provincia.pc.it; tel: 0523 795755 / 334 1555798.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il registro di sistema assegnato dal Sistema SATER.

Si precisa che telefonicamente non saranno fornite risposte a quesiti relativi all'interpretazione della normativa.

Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

In caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

<u>NOTA BENE</u>: tutte le Comunicazioni tra la SUA e gli operatori economici, ivi incluse le istanze di accesso documentale, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER, che li notificherà all'indirizzo PEC che il concorrente ha indicato in fase di registrazione al portale.

In caso di richiesta di accesso agli atti, nei casi previsti dalla legge, si precisa che la modalità di tale richiesta deve avvenire **tramite la specifica funzione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER**); le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposita "Guida all'uso" reperibile al link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/quide/manuali-oe/manuale-oe-richiesta-accesso-agli

atti/@@download/file/15 SATER ManualeOE Richiesta di accesso agli Atti 20190925.pdf

28. <u>ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE</u> DI RICORSI

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente Disciplinare ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

29. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici è il Dott. Geol. Davide Marenghi, Dirigente Responsabile del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici" della Provincia di Piacenza; le operazioni di apertura e verifica della documentazione, la raccolta della eventuale documentazione relativa ai sub-procedimenti di soccorso istruttorio e di anomalia delle offerte, nonché la redazione dei verbali di gara e le comunicazioni agli operatori economici fino alla fase di dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione verranno svolte a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di

Piacenza. La referente per il procedimento di gara è la dott.ssa Giuliana Cordani, Titolare della Posizione organizzativa "Stazione Unica Appaltante" della Provincia di Piacenza.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Stazione unica appaltante (SUA), dal Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici" e dall'Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti" della Provincia di Piacenza è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e consequenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Unica Appaltante, del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici", dell'Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti" della Provincia di Piacenza, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la SUA o per il Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici" o per l'Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti", o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della SUA o del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici" o dell'Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti" in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) e dal Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici" di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i sequenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché

di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

La responsabile del trattamento per la SUA è la Dott.ssa Angela Toscani; il responsabile del trattamento per il Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici" è il Dott. Geol. Davide Marenghi, il responsabile del trattamento per l'Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti" è il dott. Luigi Terrizzi.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza è "SISTEMA SUSIO s.r.l.", con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): dpo@provincia.pc.it.

In ogni momento potranno essere esercitati, da parte dei soggetti conferenti, i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali.

31. DISPOSIZIONI FINALI

Si esclude la clausola compromissoria. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e disciplinare di gara trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.